# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1915** — **Roma — Mercoledì, 14 luglio** — **Numero 175**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.*

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 994 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del Nostro decreto in data 3 giugno 1915, n. 908, col quale il Governo del Re è autorizzato a disciplinare, approvandone lo statuto, l'istituzione di un « Corpo nazionale dei volontari motonautici »;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso statuto del « Corpo nazionale dei volontari motonautici », firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

## STATUTO del Corpo nazionale dei volontari motonautici

—

### Carattere e finalità dell'istituzione.

Art. 1.

Il Corpo nazionale dei volontari motonautici è istituito allo scopo di concorrere alla difesa della patria, preparando forze motonautiche mediante una organizzazione avente carattere civile.

È ufficialmente riconosciuto dal Governo ed è sottoposto alla vigilanza del ministro della marina.

Ha per distintivo un guidone bleu avente in colore oro al centro, le lettere V. M. (volontari motonautici) intrecciate con un'àncora sormontata dalla corona Reale.

### Organi direttivi.

Art. 2.

All'organamento del Corpo nazionale di volontari motonautici provvedono:

1° un Comitato centrale nazionale avente sede in Roma;

2° sezioni motonautiche regionali in numero indeterminato e variabile aventi sedi nelle varie parti del Regno.

In tempo di guerra, il ministro della marina accentra in sè la direzione e provvede al funzionamento del Corpo nazionale volontari motonautici.

### Comitato centrale nazionale.

Art. 3.

Il Comitato centrale nazionale è composto di un presidente e di otto membri ordinari.

Il presidente dovrà essere un ammiraglio o un ufficiale superiore di vascello della R. marina nella riserva navale, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro della marina.

Nelle sue assenze sarà sostituito dall'ufficiale più anziano facente parte del Comitato.

Il Comitato designa quale dei suoi membri dovrà disimpegnare le funzioni di segretario.

Art. 4.

Due dei membri saranno nominati rispettivamente uno dal ministro della marina ed uno dal ministro della guerra fra i dipendenti ufficiali in servizio attivo o in congedo, e sei saranno sorteggiati fra i presidenti delle sezioni motonautiche.

Art. 5.

Il Comitato potrà, avutane volta per volta autorizzazione dal ministro della marina, fare intervenire alle proprie sedute, come membri straordinari, persone di speciale competenza nello sport motonautico.

Art. 6.

Le riunioni del Comitato in prima adunanza non sono valide se non con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

La seconda adunanza avrà luogo nello stesso giorno, un'ora dopo la prima, e sarà sempre valida, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

I membri che non intervengono alle adunanze possono delegare per inscritto ad un altro membro la propria rappresentanza ed il proprio voto. Una stessa persona non può ricevere più di una delegazione.

Art. 7.

Il Comitato si riunisce nella propria sede, in sessione ordinaria, due volte all'anno: nella prima quindicina di febbraio e nella seconda quindicina di giugno; in sessioni straordinarie ogni qualvolta il ministro della marina o il presidente lo reputino necessario, o quando ne faccia domanda motivata la metà almeno delle sezioni motonautiche.

Art. 8.

Il Comitato è organo direttivo dell'azione delle sezioni motonautiche e del Corpo, che rappresenta nella sua unità presso il Governo ed in ogni manifestazione collettiva.

Art. 9.

Il presidente del Comitato ha l'alta direzione della istituzione, che rappresenta nei suoi rapporti col ministro della marina.

Egli può prendere tutti quei provvedimenti d'urgenza che ritenga opportuni, salvo a riferirne al Comitato nelle sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 10.

Il presidente ed i membri ordinari durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

### Sezioni motonautiche.

Art. 11.

In ogni località del Regno, dove abbiano residenza almeno dodici individui aventi i requisiti necessari per poter divenire volontari e che ne facciano domanda al Comitato centrale nazionale, potrà essere costituita una sezione motonautica.

Art. 12.

La sezione è rappresentata da un Comitato locale motonautico, composto da tre a cinque membri, a seconda che i volontari siano di numero inferiore o uguale, oppure superiore a 24.

I volontari eleggono nel proprio seno il presidente ed i membri del Comitato locale, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

I Comitati motonautici locali esercitano le loro funzioni speciali nella zona che loro sarà assegnata dal Comitato centrale, previ accordi col ministro della marina.

Essi provvedono all'organizzazione, allo sviluppo, all'addestramento, alla disciplina ed all'amministrazione della sezione, sotto la dipendenza del Comitato centrale, al quale spetta l'emanazione del regolamento che dovrà disciplinare tutta l'attività del Corpo, inspirandosi principalmente al concetto di ottenere, nel minore tempo possibile, volontari abili ed allenati alla condotta del motoscafo e del motore.

Essi rappresentano, nelle rispettive zone loro assegnate, il Comitato centrale.

Art. 14.

Secondo le direttive che, a mezzo del Comitato centrale, verranno impartite dal ministro della marina, tutte le sezioni compiranno annualmente un corso obbligatorio di esercitazioni.

Ciascun Comitato locale potrà inoltre, durante l'anno, compiere, previ accordi col Comitato centrale, quel numero di esercitazioni volontarie che riterrà del caso.

### Ammissione e permanenza nel Corpo.

Art. 15.

Le condizioni di ammissione nel Corpo nazionale dei volontari motonautici sono:

1° cittadinanza italiana;

2° maggiore età;

3° attitudine fisica;

4° possesso di un motoscafo da diporto che risponda ai requisiti stabiliti dal regolamento;

5° buona condotta morale, debitamente accertata;

6° firma di un atto di assenso col quale il volontario si obbliga a rimanere ascritto al corpo per la durata di due anni;

7° esame di idoneità per la condotta del motoscafo.

## Servizio in guerra.

Art. 16.

I volontari motonautici, in caso di mobilitazione, restano assegnati al Corpo pel disimpegno dei servizi ad esso affidati.

Art. 17.

In tempo di guerra e tutte le volte che il ministro della marina lo riterrà opportuno, il Corpo nazionale dei volontari motonautici dovrà rispondere alla chiamata dell'autorità militare marittima.

I volontari per tal modo assumeranno apposito arruolamento per la durata della guerra o del richiamo e durante la loro permanenza in servizio dello Stato, per ragioni di esercitazioni o di guerra, saranno soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari in vigore per la R. marina.

## Disciplina e divisa.

Art. 18.

Se il volontario si renderà indegno di appartenere al Corpo si farà luogo alla sua espulsione, con le norme da stabilirsi dal regolamento emanato dal Comitato centrale, d'accordo col ministro della marina.

Art. 19.

Il volontario che, senza giustificati motivi, manca al corso annuale obbligatorio di esercitazioni o a più di metà delle esercitazioni volontarie, o si rende responsabile di gravi atti di indisciplina, sarà radiato per deliberazione del Comitato centrale, su proposta del Comitato locale competente.

Art. 20.

Il regolamento determinerà quale debba essere la divisa dei volontari e del personale di bordo.

## Gradi e promozioni.

Art. 21.

I gradi stabiliti per i volontari motonautici sono:

capo gruppo motonauta;

volontario motonauta di 1ª classe;

volontario motonauta di 2ª classe.

I gradi vengono concessi e riconosciuti solo per il tempo in cui l'individuo è inscritto nel ruolo di una sezione come volontario del Corpo nazionale dei motonautici.

All'atto dell'inscrizione sarà riconosciuto al volontario il grado di « volontario motonauta di 2ª classe ».

Dopo tre anni di appartenenza al Corpo il volontario sarà promosso « volontario motonauta di 1ª classe », e dopo otto anni « capo gruppo motonauta ».

La promozione a « capo gruppo motonauta » sarà subordinata all'esito favorevole di un esame e di una prova pratica da stabilirsi dal regolamento.

Il conferimento del grado e le promozioni avvengono in base a decreti del ministro della marina, su designazione del Comitato centrale.

Art. 22.

Il ministro della marina, su proposta del Comitato centrale, ha facoltà di conferire i gradi di « volontario motonauta di 1ª classe » o di « capo gruppo motonauta », prescindendo dalle condizioni stabilite dal precedente articolo, a quei volontari che, o per speciale competenza tecnica marinaresca o per eccezionali prove date nello sport motonautico, ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 23.

I volontari hanno diritto di condurre il proprio motoscafo.

## Equipaggi dei motoscafi.

Art. 24.

L'equipaggio del motoscafo (meccanici e marinai) sarà scelto fra individui di ottima condotta morale e politica a cura del proprietario, col consenso del presidente del Comitato locale.

Il presidente del Comitato locale ha la facoltà di invitare il volontario a licenziare quegli individui dell'equipaggio del suo motoscafo che non diano buon affidamento per condotta o per abilità.

Art. 25.

Ai componenti dell'equipaggio dei motoscafi (meccanici e marinai) sono applicabili, in caso di mobilitazione, le disposizioni in vigore relative agli equipaggi delle navi requisite.

Questo personale, quando si troverà in servizio dello Stato, sarà sottoposto alla disciplina militare ed avrà diritto alle stesse paghe e competenze degli individui del corpo R. equipaggi: i meccanici come secondi capi meccanici ed i marinai come comuni di 1ª classe.

## Materiale.

Art. 26.

I motoscafi, che i volontari devono possedere per essere inscritti nel Corpo nazionale dei volontari motonautici, saranno sottoposti ad una visita speciale da parte di una Commissione di accettazione nominata dal Comitato centrale, d'accordo col ministro della marina, la quale dovrà pronunciarsi sull'idoneità del galleggiante a prestare servizio in guerra.

Il ministro della marina potrà sempre disporre che, a cura di propri delegati, venga in qualunque momento accertata l'efficienza di ogni motoscafo.

Art. 27.

All'atto dell'entrata in servizio in caso di mobilitazione il ministro della marina farà determinare da apposita Commissione da lui nominata il valore attuale di ogni motoscafo agli effetti dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale in data 3 giugno 1915, n. 908.

Art. 28.

In caso di mobilitazione potranno essere affidati al Corpo nazionale dei volontari motonautici tutti quei servizi che, compatibilmente coi mezzi di cui il Corpo dispone, la competente autorità militare riterrà necessari.

Art. 29.

Durante il tempo in cui il volontario è in servizio dello Stato, tutte le spese di esercizio del motoscafo, nonchè le eventuali spese di trasporto per ferrovia dalla sua sede normale ad un'altra (comprese quelle pel volontario e per l'equipaggio) sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Il regolamento determinerà il modo con cui i motoscafi di ogni sezione, tenuto conto della loro potenzialità, potranno essere ripartiti in tre distinte categorie: massima, media e minima.

Determinerà altresì quale dovrà essere l'armamento di ogni motoscafo.

## Contributi ed amministrazione.

Art. 31.

I Comitati locali provvederanno, con norme stabilite dal regolamento, alla costituzione ed amministrazione dei propri fondi ed alle spese occorrenti, con contributi individuali dei volontari, con

eventuali contributi di aderenti al Corpo, con sussidi ed elargizioni da parte delle autorità, delle associazioni e dei privati.

Art. 32.

I resoconti delle gestioni finanziarie ed amministrative sono presentati al principio di ogni anno, per l'anno precedente, dai Comitati locali al Comitato centrale.

Il Comitato centrale si riserva di eseguire ispezioni al materiale ed all'amministrazione delle sezioni locali a mezzo di uno dei suoi membri.

### Guidone motonautico.

Art. 33.

Il volontario ha diritto di inalberare a prora del suo motoscafo il guidone distintivo del Corpo nazionale dei volontari motonautici, indicato all'art. 1.

### Indennità di viaggio e di missione.

Art. 34.

I volontari incaricati dal ministro della marina di un servizio per conto dello Stato fuori della loro abituale residenza avranno per ogni viaggio e giornata diritto alle indennità di viaggio e di missione stabilite per gli ufficiali di marina, secondo il grado militare al quale sono assimilati in base alla tabella allegata al decreto Luogotenenziale in data 3 giugno 1915, n. 908.

### Disposizioni generali e transitorie.

Art. 35.

Le spese derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 25, 29 e 34 saranno a carico del bilancio della marina.

Art. 36.

Le norme particolari e le prescrizioni d'ordine per la formazione, l'istruzione, la disciplina, le manifestazioni e l'amministrazione delle sezioni sono stabilite dal regolamento emanato dal Comitato centrale, d'accordo col ministro della marina, sentiti i vari Comitati locali quando si tratti di apportarvi modificazioni.

Art. 37.

Ogni anno, nella riunione ordinaria di febbraio del Comitato centrale, la presidenza esporrà con una sua relazione il funzionamento del Corpo, promovendo tutti quei provvedimenti che valgano ad afforzarlo, ad addestrarlo e ad accrescerne il prestigio.

Art. 38.

La nomina del presidente e dei membri del Comitato centrale sarà fatta, per la prima volta, dal ministro della marina, salvo la nomina del membro che a tenore dell'art. 4 spetta al ministro della guerra.

Roma, 13 giugno 1915.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
*Il ministro della marina*
L. VIALE.

---

*Il numero* 1037 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del Corpo predetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1244, che approva il regolamento per l'applicazione dello statuto suddetto;

Visto il Nostro decreto 1 luglio 1915, n. 1036, che riconosce i volontari alpini, i volontari guide a cavallo ed i volontari costieri e costituisce le Milizie volontarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

L'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito dei gradi dei personali mobilitati facenti parte delle Milizie volontarie è stabilita, a tutti gli effetti, dalla tabella annessa al presente decreto, salvo quanto è disposto al seguente capoverso.

In qualunque operazione militare, in mancanza di un comandante titolare o designato, il comando delle truppe e la responsabilità dell'esito della operazione spettano al più elevato in grado o al più anziano fra gli ufficiali presenti d'arma combattente del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza e successivamente al più elevato in grado od al più anziano fra gli ufficiali delle Milizie volontarie.

Art. 2.

Ai personali delle Milizie volontarie in servizio presso le truppe dell'esercito di operazione spettano cumulativamente:

*a*) le competenze e le indennità previste per il tempo di pace dai rispettivi regolamenti, esclusa, pei volontari automobilisti, l'indennità di marcia;

*b*) le indennità speciali stabilite per le truppe in campagna dalle tabelle I e II annesse al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, in relazione al grado al quale ciascun volontario è assimilato giusta la tabella di cui all'articolo 1 del presente decreto.

A tutti i volontari guide a cavallo, qualunque sia il grado a cui sono assimilati, spetta altresì una razione foraggio giornaliera e l'indennità cavalli in ragione dell'annua somma di lire 400.

Quando è corrisposta la razione foraggio, non è dovuto al volontario altro compenso pel mantenimento del cavallo.

Art. 3.

Per la perdita della macchina e del cavallo spettano le seguenti indennità:

a) ai volontari automobilisti ed ai volontari motociclisti una somma da calcolarsi in base alla stima delle macchine fatta all'inizio della campagna, con norme stabilite dal Ministero della guerra;

b) ai volontari ciclisti una somma fissa di lire cento, qualunque sia il tipo ed il valore della macchina di loro proprietà, perduta;

c) ai volontari guide a cavallo che perdono il proprio cavallo una indennità da corrispondersi colle norme e nella misura stabilita pei cavalli degli ufficiali.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI — VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA DI ASSIMILAZIONE
ai gradi del R. esercito dei personali mobilitati delle Milizie volontarie
di cui all'art. 1° del decreto Luogotenenziale in data 1° luglio 1915, n. 1036

| Gradi del R. esercito | Volontari ciclisti | Volontari automobilisti | Volontari alpini | Volontari costieri | Volontari guide a cavallo (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitano | Capobattaglione | — | Capobattaglione | Capobattaglione | — |
| Tenente | Capocompagnia | — | Capocompagnia | Capocompagnia | Caposquadrone |
| Sottotenente | Capoplotone | Volontario automobilista | Capoplotone | Capoplotone | Caporeparto |
| Sergente | Sottocapo plotone | Meccanico automobilista patentato (2) | Sottocapo plotone | Sottocapo plotone | — |
| Caporale | Caposquadra | — | Caposquadra | Caposquadra | — |
| Soldato | Volontario | Meccanico automobilista | Volontario | Volontario | Guida effettiva e allievo guida |

(1) In via transitoria l'attuale caposquadrone è assimilato al grado di capobattaglione.

(2) È meccanico automobilista patentato, assimilato a sottufficiale, il meccanico del volontario automobilista, che, a senso dell'art. 81 del regolamento dei volontari ciclisti automobilisti, può rappresentare il proprietario.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di Sua Maestà:
*Il ministro della guerra*
ZUPELLI.
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.
*Il ministro della marina*
VIALE.

*Il numero 1030 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento di poteri straordinari al Governo del Re in caso di guerra e durante la medesima;

Veduta la graduatoria del concorso a posti di vice ispettore scolastico pubblicata il 20 maggio 1915;

Veduto l'art. 40 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Ritenuta la necessità di provvedimenti i quali consentano ai vincitori del detto concorso che saranno nominati vice ispettori scolastici e che si trovino sotto le armi di prestare giuramento e di assumere servizio dopo che sarà cessato il servizio militare medesimo richiesto dalla difesa dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I vincitori del concorso a posti di vice ispettore scolastico indetto col decreto Ministeriale del 18 dicembre 1913, i quali siano nominati vice ispettori scolastici in seguito all'accettazione delle loro dimissioni dal posto di insegnante elementare, e che si trovino a prestar servizio militare nel momento in cui dovrebbero assumere l'ufficio, saranno, a decorrere dalla loro nomina, considerati in congedo a tutti gli effetti del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620.

L'assegnazione della sede da parte del Ministero della pubblica istruzione, la prestazione del giuramento e l'assunzione dell'ufficio da parte dei detti vice ispettori avranno luogo entro un mese dal giorno in cui avrà termine il servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 1036 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un Corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti;

Ritenuto che successivamente nuove specialità di Milizie volontarie si sono costituite in seno al Corpo nazionale predetto, dimostrando di poter, in caso di guerra, essere utilmente impiegate in concorso con l'esercito;

Considerata l'opportunità di dare un riconoscimento ufficiale a siffatte Milizie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conferito il riconoscimento, alle stesse condizioni di cui alla legge 16 febbraio 1908, n. 49, ai reparti di Milizie volontarie costituitisi colle denominazioni di volontari alpini, volontari guide a cavallo e volontari costieri.

Art. 2.

I reparti volontari ciclisti ed automobilisti, insieme con i reparti volontari alpini, volontari guide a cavallo e volontari costieri, di cui al precedente articolo, costituiscono le « Milizie volontarie ».

Art. 3.

Lo statuto delle Milizie volontarie è quello stesso del Corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, e modificato con R. decreto 18 giugno 1911, n. 1243, salvo la facoltà al Governo del Re di apportare ad esso provvisoriamente, con deroga alle vigenti norme, le modificazioni che risulteranno necessarie in dipendenza del riconoscimento delle suddette nuove organizzazioni di Milizie volontarie.

Art. 4.

Analoga facoltà è concessa al Governo del Re per quanto riguarda i provvedimenti necessari per assicurare il pronto funzionamento delle Milizie volontarie.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 1038 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del Corpo predetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1244, che approva il regolamento per l'applicazione dello statuto suddetto;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, che istituisce pensioni privilegiate di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1914, n. 953, concernente l'equiparazione del personale appartenente ai corpi e servizi ausiliari, ai gradi militari del R. esercito e della R. marina ai sensi e per gli effetti della citata legge 23 giugno 1912, n. 667;

Visto il Nostro decreto 1 luglio 1915, n. 1036, che riconosce i volontari alpini, i volontari guide a cavallo ed i volontari costieri ed istituisce le Milizie volontarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella approvata con R. decreto 2 luglio 1914, n. 953, è sostituita, per quanto riguarda i personali appartenenti alle Milizie volontarie, la tabella annessa al decreto 1 luglio 1915, n. 1037, concernente l'assimilazione di grado e il trattamento da farsi in caso di guerra ai personali stessi.

Art. 2.

La liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra per i personali appartenenti alle Milizie volontarie e per le persone di famiglia indicate all'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 667, è fatta in base al trattamento stabilito per i corrispondenti gradi militari, ai quali i personali stessi sono assimilati agli effetti delle pensioni predette.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 4 luglio 1915, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Minervino Murge (Bari).*

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo schema di decreto con cui viene prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Minervino Murge.

Tale proroga è indispensabile per mettere il R. commissario in grado di compiere il suo mandato, dovendo egli proseguire le pratiche per la concessione del mutuo per l'ampliamento dell'edificio scolastico e per l'appalto dello spazzamento ed attendere al miglioramento dei pubblici servizi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Minervino Murge, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Minervino Murge è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 541, con la quale si approva il ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi, ed il regolamento per il personale stesso, approvato con R. decreto 27 giugno 1912, n. 1461;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1914, n. 19502, col quale fu indetto un esame di concorso per sei posti di volontario amministrativo nelle manifatture dei tabacchi, e la relazione sui risultati di tali esami presentata dalla Commissione esaminatrice nominata con altro decreto Ministeriale del 30 febbraio 1915, n. 36465;

Sulla proposta del direttore generale delle privative;

**Determina:**

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso per volontario amministrativo nelle manifatture dei tabacchi:

De Fraia Giuseppe di Francesco, punti 13,716 — Fucci Vincenzo di Francesco Paolo, id. 13,283 — Crudiani Amilcare di Alpinolo, id. 12,050.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 giugno 1915.

*Il ministro*
DANEO.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Direzione generale artiglieria e genio

### IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561;
Visto il decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887;
Riconosciuta l'opportunità di stabilire e raccogliere in un solo testo tutte le norme esecutive per l'applicazione dei decreti sopracitati;
Sentito il parere della Commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati;
Di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

**Decreta:**

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'esecuzione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e di quello Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dall'effettivo servizio sotto le armi dei militari del R. esercito e della R. marina richiamati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 1915.

ZUPELLI — VIALE.

## NORME

### per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, numero 561 e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887 (1).

### Costituzione delle Commissioni locali.

1. Il ministro della guerra, d'accordo con quello della marina, può ordinare in ogni tempo la costituzione delle Commissioni locali, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Esse si costituiscono nelle città sedi di comando di divisione militare e nei presidî di Spezia e Venezia.

La loro giurisdizione si estende al territorio indicato nell'allegato n. 1, che fa seguito alle presenti norme.

Occorrendo costituire altre Commissioni, ne verrà designata la località e la giurisdizione.

2. Nei territorî ove sono numerose aziende, stabilimenti od imprese le Commissioni locali hanno un presidente ed un segretario stabili, i quali attendono esclusivamente ai lavori della Commissione. Esse hanno un ufficio proprio e personale inferiore comandato (vedi allegato n. 1).

Il presidente (colonnello o tenente colonnello del R. esercito in effettività di servizio o richiamato dal congedo) è designato dal Ministero della guerra fra gli ufficiali di artiglieria o del genio o del commissariato militare. Il segretario è designato pure dal Ministero della guerra fra i capitani in effettività di servizio o in congedo.

3. Nei territori ove le aziende, gli stabilimenti o le imprese sono poco numerosi, le Commissioni, invece, sono costituite presso una direzione, comando od ufficio ivi stanziato (vedi allegato n. 1). In tal caso, presidente della Commissione è, di diritto, il capo della direzione, ufficio o comando, e segretario un capitano dell'ufficio stesso, designato con atto scritto dal presidente.

Presidente e segretario attendono, oltre che agli eventuali lavori della Commissione, a quelli ordinari inerenti alla propria carica.

Le Commissioni non hanno nè locali, nè personale inferiore propri, ma si riuniscono nei locali della direzione, ufficio o comando presso cui sono costituite e utilizzano il personale inferiore addettovi.

4. Le Commissioni locali si compongono, oltre che del presidente e del segretario, anche di un numero variabile di membri (ufficiali superiori o capitani del R. esercito e di ufficiali di grado corrispondente della R. marina) tratti da apposite liste.

5. Le liste degli ufficiali del R. esercito e della R. marina che possono essere chiamati quali membri delle Commissioni, sono compilate e tenute al corrente dai comandi delle divisioni militari, d'accordo con i comandi dei dipartimenti marittimi, e distinte per armi o corpi e specialità, in base alle indicazioni che saranno all'uopo richieste alle autorità militari dipendenti.

Nelle dette liste saranno iscritti anche gli ufficiali che esercitano già una sorveglianza sugli stabilimenti privati posti nella circoscrizione territoriale della Commissione.

Quando avvenga che gli ufficiali dell'esercito, occorrenti per costituire le liste, dipendano da altro comando di divisione, o che, per lo scarso numero di quelli residenti nel territorio della medesima non sia possibile costituirle, i comandi interessati si rivolgeranno al comando del corpo d'armata. Se poi sarà necessario richiedere ufficiali di altro corpo d'armata, si provvederà d'intesa fra i comandi di corpo d'armata interessati.

Per la Commissione da costituirsi nel presidio di Venezia, il comando della divisione di Bologna procederà d'intesa col comando in capo del dipartimento marittimo, che è pure comandante della piazza.

6. Parimente sono compilate e tenute al corrente dai comandi di divisione ristrette liste delle persone estranee alle Amministrazioni militari che, eventualmente, potranno assistere le Commissioni, sia negli accertamenti, sia nelle sedute, come è detto nella prima parte dell'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Le dette persone debbono essere di nota competenza tecnica e di riconosciuta probità; esse dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente.

Oltre le liste suindicate, il presidente della Commissione costituirà un'altra lista, nella quale inscriverà i consiglieri proposti dalle Camere di commercio che hanno sede nel territorio della Commissione, per essere chiamati a dar parere sulle domande di esonerazione presentate in base al decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, numero 887.

A tale scopo il presidente stesso avrà cura d'invitare le Camere di commercio a designare taluni nomi di consiglieri e ad indicare per ciascuno di essi il ramo dell'industria o del commercio nel quale è maggiormente versato.

7. I presidenti delle Commissioni, volta per volta che dovranno esaminare e decidere sulle richieste di esonerazione temporanea, inviteranno a far parte della Commissione quegli ufficiali che ritengano più particolarmente indicati, in rapporto alle specialità delle aziende, stabilimenti od imprese richiedenti la esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi del proprio personale.

Inviteranno anche in seno alla Commissione per esaminare e dar parere sulle richieste di esonerazione - quando le circostanze lo consiglino - qualcuna delle persone estranee alle Amministrazioni militari, di speciale competenza tecnica, di cui sopra è parola.

(1) Nel procedere alla compilazione delle norme per l'applicazione del decreto Luogotenenziale su riportato fu riconosciuta l'opportunità di conglobarle con quelle già pubblicate a seguito del R. decreto 29 aprile 1915, n. 651, e di far luogo ad un testo unico; e ciò allo scopo di rendere più facile ai privati la conoscenza di tutte le disposizioni emanate in materia di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, e alle autorità l'applicazione delle disposizioni stesse.

Provvederanno, infine, perchè, quando si tratti di decidere sulle domande inoltrate in base all'art. 1°, lettera *c*) del decreto Luogotenenziale su citato, assista sempre alla seduta della Commissione ed esprima il suo parere un consigliere che appartenga alla Camera di commercio più interessata e che, dalla lista, risulti più competente per il caso in esame.

## Funzionamento delle Commissioni locali.

8. I proprietari o direttori di aziende, stabilimenti od imprese (eccezione fatta per le aziende proprie dello Stato e per quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale) che intendano chiedere l'esonerazione temporanea del proprio personale, ne rivolgeranno richiesta, per iscritto, alla Commissione che ha giurisdizione sul territorio.

La lettera di richiesta sarà in duplice esemplare: indicherà le condizioni di lavoro; il numero complessivo del personale addetto alla azienda, stabilimento od impresa; le funzioni alle quali sono adibiti i militari proposti per l'esonerazione temporanea, nonchè tutte quelle notizie che valgano a dimostrare la necessità dell'opera loro e la loro insostituibilità, e - ove ne sia il caso - i presumibili fondati danni o perturbamenti che deriverebbero, sia nell'azienda, sia in altri campi, dall'assenza dei militari pei quali si chiede l'esonerazione.

Quando trattisi di esonerazioni chieste in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, le domande saranno corredate da documenti atti a comprovare le commesse in corso di manufatti, derrate, lavori, materie prime, o di prestazione d'opera per conto dell'esercito o dell'armata.

9. Gli elenchi degli esonerandi, compilati in triplice esemplare, saranno conformi al mod. *A* o *A-bis* che fanno seguito alle presenti norme.

Saranno compilati separati elenchi per gli ufficiali e per gli uomini di truppa, nonchè per i militari dell'esercito e per quelli dell'armata.

Dei tre esemplari degli elenchi, completati con la decisione della Commissione: uno resterà presso la Commissione, uno sarà restituito al proprietario o direttore dell'azienda, stabilimento od impresa, ed il terzo, insieme con un esemplare della lettera di richiesta, sarà trasmesso al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) ovvero al Ministero della marina (Direzione generale corpo Reale equipaggi) secondo i casi.

10. Ricevuta la lettera di richiesta, il presidente della Commissione disporrà per gli accertamenti necessari a stabilire se esistano le condizioni volute per far luogo al provvedimento invocato. Gli accertamenti potranno essere effettuati collegialmente, oppure da uno o più componenti della Commissione, assistiti, all'occorrenza, dalle persone tecniche estranee all'esercito ed all'armata, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Per le esonerazioni del personale delle aziende, stabilimenti od imprese di cui alle lettere *b*) e *c*) del decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, il presidente della Commissione rimetterà anzitutto le istanze al prefetto della Provincia, nella quale l'azienda, stabilimento od impresa svolge materialmente l'opera propria, affinchè esprima sulla sua personale responsabilità, per iscritto, motivato parere sulla opportunità, o meno, di accogliere la domanda; e, in caso affermativo, se essa debba essere accolta integralmente o parzialmente.

11. Compiuti gli accertamenti, il presidente convocherà la Commissione per procedere alle deliberazioni.

Le deliberazioni saranno prese da almeno tre votanti e a maggioranza; in caso di parità di voti, avrà la prevalenza il voto del presidente.

Non avranno diritto al voto le persone tecniche - di cui è parola ai paragrafi 6 e 7 - nè il rappresentante della Camera di commercio.

12. La Commissione nel suo giudizio dovrà valutare le condizioni di necessità e d'insostituibilità del personale non in modo astratto, ma in modo concreto: in rapporto, cioè, all'urgenza del lavoro, alla disponibilità della mano d'opera, alla speciale competenza delle persone ed all'importanza del fine che si vuol raggiungere.

La Commissione non dovrà mai perdere di vista che, in caso di mobilitazione, è obbligo di ogni militare di compiere il proprio servizio sotto le bandiere, e che a tale obbligo, sia pure temporaneamente, nessuno deve essere sottratto se non per un alto interesse dello Stato.

Consegue, quindi, che la esonerazione dovrà essere deliberata solo quando la Commissione acquisti il convincimento che l'opera individuale dei militari negli stabilimenti privati possa dare notevoli e positivi risultati a vantaggio dello Stato, che altrimenti non si raggiungerebbero.

Quando avvenga di dover determinare, fra più militari aventi gli stessi requisiti, quali fra loro debbano essere dichiarati esonerabili, la preferenza sarà data a coloro che appartengono a classi più anziane e che non hanno ricevuto istruzione militare.

13. La esonerabilità sarà dichiarata per un periodo di tempo determinato, del quale si preciserà la scadenza, e che non potrà eccedere i tre mesi, salvo ad essere prorogata con successive deliberazioni se, alla scadenza, permarranno le circostanze che indussero a dichiararla.

14. A misura che il personale delle aziende, stabilimenti od imprese, per cui venne riconosciuto il titolo all'esonerazione, sia chiamato sotto le armi, i direttori o proprietari ne informeranno subito, mediante l'Elenco variazioni mod. *B* o *B-bis*, il presidente della Commissione, il quale farà tener loro i Foglietti di esonerazione temporanea (mod. *E* o *E-bis*) da consegnarsi al personale suddetto.

Il presidente, contemporaneamente, rimetterà un elenco dei militari in parola (mod. *C* o *C-bis*) al comando del corpo o reparto di cui al successivo paragrafo 22, ed altro elenco ai distretti di leva (che ne informeranno i centri di mobilitazione) o alle capitanerie di porto, cui quei militari appartengono.

I distretti di leva, alla variazione di « Chiamato alle armi, ecc. » faranno seguire quella di: « Esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi, fino al giorno . . . . . (R decreto 29 aprile 1915, n. 561, oppure decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887) ».

Le capitanerie di porto iscriveranno analoga annotazione sui modelli 45, dandone partecipazione al Ministero della marina.

15. Le infrazioni alle prescrizioni che disciplinano le esonerazioni temporanee, saranno immediatamente represse dalle Commissioni locali con la revoca delle esonerazioni concesse, e con la denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora le infrazioni rivestano carattere di reato previsto dall'art. 8 del R. decreto stesso o da altre leggi vigenti.

Per le esonerazioni concesse dal ministro della guerra a senso del successivo paragrafo 21, la revoca sarà pronunziata dal ministro stesso.

16. I direttori o proprietari di aziende, stabilimenti od imprese, pei militari dichiarati esonerabili e non ancora chiamati alle armi, alla scadenza del periodo di esonerabilità, o, quando, prima di tale scadenza, venga a mancare una delle condizioni per cui l'esonerabilità fu dichiarata, sono obbligati a darne partecipazione alle Commissioni locali, mediante elenco di variazione mod. *B* o *B-bis*. I nomi dei suddetti militari, a cura delle Commissioni, saranno depennati dall'esemplare dell'elenco mod. *A* o *A-bis* esistente presso le medesime.

Trattandosi invece di militari già ammessi a fruire dell'esonerazione, alla scadenza della esonerazione stessa o quando, prima della scadenza, venga a mancare una delle condizioni per le quali la esonerazione fu concessa, i direttori o proprietari delle aziende,

stabilimenti od imprese, sono obbligati a dimettere in giornata i militari in questione, ritirando loro i foglietti d'esonerazione temporanea (mod. *E* o *E-bis*), e a darne comunicazione alle Commissioni locali (mod. *B* o *B-bis*). Le Commissioni locali ne prenderanno nota sul mod. *A* o *A-bis* e ne informeranno il distretto militare o la capitaneria di porto competente, mediante l'elenco mod. *D* o *D-bis*. Contemporaneamente i precitati direttori o proprietari dovranno, in giornata, mediante invio di altro esemplare del suddetto elenco di variazioni (mod. *B* o *B-bis*) informare di quanto sopra il comando del corpo o reparto che abbia in nota i militari esonerati a senso del § 22: all'elenco saranno uniti i foglietti di esonerazione temporanea ritirati dai militari stessi.

I militari dimessi dagli stabilimenti dovranno presentarsi nelle ventiquattro ore al comando del reparto da cui son tenuti in nota.

Degli elenchi di variazione sarà rilasciata ricevuta con apposito talloncino, da staccarsi dagli elenchi stessi.

I distretti e le capitanerie di porto, ricevuti i modelli *D* e *D-bis*, provvederanno per le conseguenti inscrizioni matricolari.

17. I presidenti, per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, sono autorizzati a corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

18. Il segretario della Commissione, sotto la direzione del presidente, sarà incaricato della conservazione di tutti gli atti di ufficio, nonchè della compilazione della corrispondenza, dei verbali e dei documenti occorrenti.

Alla dipendenza del segretario saranno posti uno o più scritturali, a seconda dell'entità dei lavori e pel tempo strettamente necessario.

Quando la Commissione abbia una sede propria le sarà assegnato anche un piantone.

Le richieste di tale personale saranno rivolte al comando del presidio. Lo stesso comando del presidio provvederà i locali ed il mobilio occorrenti alla Commissione, nonchè le suppellettili. Gli oggetti di cancelleria saranno forniti dal distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

19. I modelli *A* ed *A-bis* (Elenchi del personale per cui fu richiesta l'esonerazione) che restano presso le Commissioni, saranno numerati progressivamente e raccolti in cartelle. Su di esse saranno riportate le variazioni che avvenissero in seguito, relative alla cessazione, proroga, revocazione, ecc.

Le lettere di richiesta delle ditte e la corrispondenza successiva (esclusi gli elenchi di cui sopra è parola) saranno tenuti in fascicoli distinti per ciascun stabilimento od impresa. Si avrà cura di ricordare sulle lettere di richiesta il numero progressivo degli elenchi mod. *A* ed *A-bis* cui si riferiscono.

20. Trascorso un mese dall'inizio dei lavori, i presidenti delle Commissioni trasmetteranno ai Ministeri della guerra e della marina una sommaria relazione sulle operazioni compiute, accennando anche agli inconvenienti rilevati ed al modo di evitarli in seguito. Alla copia di relazione si unirà, rispettivamente, la situazione numerica dei militari che fruiscono dell'esonerazione temporanea (mod. *G* e *G-bis*).

Al termine di ciascun mese successivo, i presidenti trasmetteranno la sola situazione numerica, salvo a corredarla di quelle eventuali notizie che credessero di segnalare.

21. Le esonerazioni temporanee del personale delle aziende proprie dello Stato o di quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale (previste alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887) saranno richieste al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) pel tramite del Ministero interessato il quale dovrà pronunziarsi sull'opportunità, o meno, di accogliere la domanda e, in caso affermativo, se essa debba essere accolta integralmente o parzialmente.

Le richieste saranno fatte in un solo originale e gli elenchi *A-bis* in triplice esemplare. Il ministro della guerra deciderà in merito, sentita, ove lo creda, la Commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Di detti esemplari il Ministero ne tratterà uno e trasmetterà gli altri due alla Commissione locale competente. Questa, a sua volta, ne tratterrà uno ed invierà l'altro all'azienda, stabilimento od impresa interessata.

La Commissione inoltre provvederà agli incombenti amministrativi di cui al paragrafo 14 e seguenti.

La revoca di tali esonerazioni, che risultassero indebitamente ottenute, è riservata al ministro della guerra.

## Disciplina degli esonerati.

22. I militari esonerati temporaneamente continueranno ad appartenere, agli effetti matricolari, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi.

Essi però saranno tenuti in nota, agli effetti di cui all'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dal comando di un corpo o reparto che abbia sede sul posto, in mancanza di esso, dal comando di un reparto di truppa viciniore, retto da ufficiale, ovvero da un comando di stazione dei Reali carabinieri.

I comandi di presidio designeranno i reparti, e questi compileranno per i detti militari, in base alle comunicazioni delle Commissioni locali, speciali ruolini (mod. *F*), da tenersi al corrente con le successive variazioni.

23. Agli esonerati sarà, a cura dei comandi di reparto, consegnato un bracciale, da portarsi costantemente, in modo visibile, sulla manica sinistra del vestito, sopra il gomito.

I bracciali occorrenti saranno richiesti al distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

24. Qualora avvenga che i militari temporaneamente esonerati incorrano in mancanze di carattere grave o commettano disordini, i comandi di reparto dovranno riferirne subito ai comandi di divisione militare o di dipartimento marittimo. Questi potranno disporre sia la immediata presentazione dei militari ai corpi (dandone avviso alla Commissione locale ed al Ministero competente), sia, quando lo ritengano del caso, la loro denuncia all'autorità giudiziaria.

25. I comandi di reparto provvederanno a che i militari, i quali abbiano cessato dall'esonerazione temporanea, siano muniti dei mezzi di viaggio per raggiungere il centro di mobilitazione cui debbono essere avviati i militari della stessa arma e specialità residenti nel luogo o la capitaneria di porto più vicina.

Nel caso di ritardata presentazione, senza giustificato motivo, saranno presi a carico dei manchevoli opportuni provvedimenti.

I militari, soltanto quando saranno giunti ai corpi, depositeranno il bracciale.

## Commissione centrale.

26. Contro le decisioni delle Commissioni locali, le aziende, stabilimenti o imprese interessate hanno facoltà di ricorrere ai ministri della guerra o della marina, a seconda che le decisioni riguardino militari dell'esercito o dell'armata.

I ricorsi saranno presentati al presidente della Commissione locale, il quale, con tutta sollecitudine, li trasmetterà al Ministero competente, accompagnandoli con le notizie e chiarimenti che ritenga utili per loro soluzione.

27. Il ministro della guerra e quello della marina, ricevuti i ricorsi, li sottoporranno, ove lo credano, alla Commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Avutone il parere, decideranno inappellabilmente.

Però, nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto precitato, i ricorsi, prima ancora del loro deferimento all'esame della Commissione centrale, saranno comunicati al Ministero della guerra od a quello della marina, a seconda che si tratti di militari addetti a stabilimenti od imprese che interessano l'Amministrazione dell'esercito o quella dell'armata.

Alla Commissione centrale potranno anche essere sottoposte ai singoli ministri della guerra o della marina, o da entrambi, previ accordi, questioni di massima in materia di esonerazione temporanea (interpretazione di norme, istruzioni da diramarsi alle Commissioni locali, ecc.).

28. Il presidente della Commissione centrale deferisce allo studio di tutti o dei singoli membri le questioni sottoposte, designando, quando occorra, dei relatori; convoca poi, al momento opportuno, la Commissione. Questa, sentita la relazione e le persone di competenza tecnica previste dall'art. 4 precitato, quando siano intervenute, formula il proprio parere, sul quale, a partire dal meno anziano, ogni membro darà il voto.

Qualora il parere non sia adottato all'unanimità, se ne farà cenno nel verbale, indicando quelle ragioni che la minoranza tenga a far risultare.

Copia autentica del parere emesso sarà inviata al Ministero che lo ha provocato.

Alle adunanze della Commissione dovranno partecipare almeno quattro dei suoi componenti.

29. Il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, formerà la lista delle persone di particolare competenza tecnica di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, le quali dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente della Commissione.

Le dette persone saranno dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, a seconda della specialità delle industrie o produzioni cui le questioni si riferiscono.

Esse, peraltro, non parteciperanno alla votazione.

30. Quando la Commissione centrale sia chiamata ad esprimere il suo parere in merito a domande di esonerazione temporanea riflettenti aziende proprie dello Stato o private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale (di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887), il presidente della Commissione stessa ha facoltà di chiedere all'Amministrazione centrale interessata l'intervento di un suo rappresentante alla seduta per fornire notizie e schiarimenti.

31. Alla dipendenza del presidente della Commissione centrale, presso il Ministero della guerra, funzionerà una segreteria. Essa attenderà particolarmente alla raccolta e conservazione dei pareri, verbali, atti di ogni genere della Commissione; rilascierà copie autentiche dei documenti stessi e disimpegnerà tutte le altre incombenze d'ufficio che il presidente crederà di affidarle.

32. Il presidente, per quanto riguarda il funzionamento della Commissione centrale, può corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

## Ispezioni.

33. Per assicurarsi del regolare andamento dei lavori delle Commissioni locali e dell'uniformità dei criteri seguiti negli accertamenti e nelle deliberazioni, il ministro della guerra può, di sua iniziativa o su richiesta del ministro della marina, ordinare che siano effettuate ispezioni.

Tale incarico sarà affidato ad ufficiali del R. esercito o della R. marina del grado di maggior generale o colonnello o corrispondente, ovvero a funzionari civili delle due Amministrazioni che abbiano grado equiparato.

Gli ispettori, esaminati gli atti delle Commissioni locali, compiute le indagini ed assunte le notizie necessarie, daranno ai presidenti le istruzioni che reputeranno del caso, dirette a far cessare immediatamente le irregolarità od a reprimere gli abusi che eventualmente avessero riscontrati. Essi potranno anche, di fronte a fatti di eccezionale gravità, revocare senz'altro le esonerazioni che risultassero indebitamente concesse.

Gli ispettori, nel compiere indagini od accessi presso le aziende, gli stabilimenti o le imprese, dovranno essere accompagnati da uno dei componenti della Commissione locale.

Delle ispezioni compiute faranno particolareggiato rapporto al ministro, comunicando i provvedimenti adottati e formulando il proposto che ravvisassero opportune nell'interesse del servizio.

## Disposizioni amministrative.

34. Alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle Amministrazioni militari di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, che compiano accertamenti od intervengano alle sedute delle Commissioni locali, ed ai consiglieri delle Camere di commercio che, a senso del paragrafo 6 delle presenti norme, intervengano alle sedute delle Commissioni stesse, spetta il rimborso delle spese di viaggio (se dovranno recarsi fuori della loro ordinaria residenza) e l'indennità giornaliera di L. 12, anche per i giorni di viaggio.

Per le persone di competenza tecnica chiamate dalla Commissione centrale l'indennità giornaliera è fissata in L. 20.

35. Le spese di viaggio di cui al precedente paragrafo, saranno rimborsate in relazione al trasporto in 1ª classe, a tariffa ordinaria, nonchè, occorrendo, alle indennità chilometriche stabilite per gli ufficiali superiori.

Qualora le Commissioni funzionino dopo indetta la mobilitazione, le predette persone saranno ammesse a viaggiare con le norme di cui al capo IV del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, considerandole come aggregate all'esercito, e perciò nessun pagamento dovrà essere loro fatto per tali viaggi.

36. Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina, oltre che gli assegni ordinari e di trasferta che loro competono a tenore dei regolamenti militari vigenti, sarà corrisposta un'indennità supplementare di L. 3 pei giorni in cui sono a disposizione delle Commissioni locali per gli accertamenti e le deliberazioni.

Tale indennità supplementare non compete, però, al presidente ed al segretario designati dal Ministero per attendere esclusivamente ai lavori della Commissione.

37. Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina ed ai funzionari civili delle Amministrazioni militari incaricati di compiere ispezioni, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alle indennità di trasferta stabilite dai regolamenti vigenti, la indennità supplementare di L. 5 al giorno.

Agli ufficiali ed ai funzionari civili componenti la Commissione centrale, compreso il segretario, la indennità supplementare sarà di L. 10 per ogni adunanza della Commissione.

38. Per il conteggio delle spese si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti amministrativi.

La contabilità delle spese sarà tenuta dai comandi dei distretti che hanno sede nel capoluogo della divisione, i quali potranno corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione ai presidenti delle Commissioni locali, che ne rilasceranno ricevuta, e le liquideranno in seguito con la presentazione dei titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei distretti contabilizzeranno le spese sui rendiconti mod. 80 R. A., che trasmetteranno trimestralmente al Ministero della guerra. Quando occorresse, i comandi dei distretti richiederanno al Ministero stesso apposite anticipazioni.

39. Le spese per il funzionamento delle Commissioni (indennità ai militari ed ai civili, spese di trasporto, di ufficio, ecc.) saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra e per un terzo a carico di quello della marina.

40. La ritenuta per imposta di ricchezza mobile non è applicabile sulla indennità giornaliera spettante alle persone di cui al paragrafo 6, facendo essa parte dei redditi professionali, pei quali la tassa viene riscossa direttamente.

41. Sono abrogate le norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, contenute nella circolare 348 del *Giornale militare* del corrente anno.

Allegato 1

Sedi e circoscrizioni delle Commissioni locali.

| Corpo d'armata | SEDE | Se con ufficio proprio o presso altro ufficio | Circoscrizione |
|---|---|---|---|
| I | Torino | Con ufficio proprio | Divisione militare di Torino. |
| | Novara | Id. id. | Id. id. di Novara. |
| II | Alessandria | Presso la Direzione di commissariato militare. | Id. id. di Alessandria. |
| | Cuneo | Presso la Sottodirezione del genio militare. | Id. id. di Cuneo. |
| III | Milano | Con ufficio proprio | Id. id. di Milano. |
| | Brescia | Id. id. | Id. id. di Brescia. |
| IV | Genova | Id. id. | Id. id. di Genova. |
| | Piacenza | Presso la Sottodirezione del genio militare. | Id. id. di Piacenza. |
| V | Verona | Presso la Direzione di commissariato militare. | Id. id. di Verona. |
| | Padova | Presso la Sottodirezione del genio militare. | Id. id. di Padova. |
| VI | Bologna | Presso la Direzione di commissariato militare. | Div. mil. di Bologna, meno il distr. amministrat. di Venezia. |
| | Venezia | Presso l'arsenale marittimo | Distretto amministrativo di Venezia. |
| | Ravenna | Presso la Sottodirezione del genio militare | Divisione militare di Ravenna. |
| VII | Ancona | Presso la Direzione di commissariato militare | Id. id. di Ancona. |
| | Chieti | Presso la Sezione di commissariato militare. | Id. id. di Chieti. |
| VIII | Firenze | Presso la Direzione di commissariato militare. | Id. id. di Firenze. |
| | Livorno | Con ufficio proprio | Divisione militare di Livorno, meno il circondario di Spezia. |
| | Spezia | Id. id. | Circondario di Spezia. |
| IX | Roma | Presso la Direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Roma. |
| | Perugia | Presso la Sottodirezione del genio militare. | Id. id. di Perugia |
| | Cagliari | Presso la Sezione di commissariato militare. | Id. id. di Cagliari. |
| X | Napoli | Con ufficio proprio | Id. id. di Napoli. |
| | Salerno | Presso la Sezione di commissariato militare. | Id. id. di Salerno. |
| XI | Bari | Presso la Direzione di commissariato militare. | Id. id. di Bari. |
| | Catanzaro | Presso la la Sottodirezione del genio militare | Id. id. di Catanzaro. |
| XII | Palermo | Presso la Direzione di commissariato militare. | Id. id. di Palermo. |
| | Messina | Presso la Sezione di commissariato militare. | Id. id. di Messina. |

**Mod. A.**
(§ 9 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . . di protocollo

Si trasmette al (1) . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . li . . . . . 191

(Bollo d'ufficio) *Il presidente della Commissione*

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ELENCO

dei militari impiegati presso l sudett . . . . . . . . . . . . . . . pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in caso di mobilitazione, a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all' . . . . . . . (3) a . . . . . . . . . (4).

*Avvertenze.*

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione militare locale in triplice esemplare. Di essi, uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della guerra o della marina, ed il terzo verrà restituito allo stabilimento od impresa con la decisione della Commissione.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'esercito o dell'armata.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:
« Il sottoscritto, nella sua qualità di . . . . . . . ., visto l'art. 8 del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dagli art. 1 e 2 del R. decreto predetto ».
Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dello stabilimento od impresa.

4. Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del presidente della Commissione.

(1) Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria e genio), *ovvero*: Ministero della marina (Direzione generale corpo Reale equipaggi), *ovvero*: Direttore o proprietario (dello stabilimento od impresa).
(2) Stabilimento od impresa.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

*Formato obbligatorio del presente modello cm. 63 × 90.*

| Stabilimento o impresa — (Sua sede e produzione o lavoro cui attende) | Numero d'ordine | Cognome e nome dello esonerando | Anno di nascita | Classe di leva | Categoria | Distretto di leva o compartimento marittimo | N. di matricola | Grado dello esonerando — Corpo in cui prestò servizio | Impiego o mestiere che il militare disimpegna nello stabilimento | Decisione della Commissione (1) | Scadenza della concessione | Variazioni successive | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

(1) A seconda del caso: *Esonerabile per giorni* . . . ., *a decorrere dal* . . . . . (giorno della decisione), ovvero: *Non esonerabile*; ecc.

Mod. A-bis.
(§ 9 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo
Si trasmette (1) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . li . . . . 1915.
(Bollo d'ufficio) Il . . . . . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ELENCO

dei militari di milizia territoriale impiegati presso. I suddett . . . . . . . . . . . pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in tempo di guerra, a senso del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887 appartenenti. . . . . . . . . . . . . . (3)

*Avvertenze.*

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione militare locale in triplice esemplare: di essi uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della guerra ed il terzo verrà restituito all'azienda, stabilimento od impresa.

Le aziende proprie dello Stato o quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale compileranno l'elenco pure in tre esemplari e li trasmetteranno al Ministero da cui dipendono. Di essi uno resterà presso il Ministero della guerra, gli altri due saranno inviati alla Commissione locale, che ne tratterrà uno e restituirà l'altro al direttore o proprietario delle aziende.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'esercito.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:

« Il sottoscritto nella sua qualità di . . . . , visto l'articolo 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dall'articolo 1 (o 3 secondo i casi) del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887 ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dell'azienda, stabilimento od impresa.

4. — Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del presidente della Commissione.

(1) Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) *ovvero* Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa, *ovvero* Commissione per l'esonerazione temporanea, ecc.
(2) Azienda, stabilimento o impresa.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

*Il presente modello sarà stampato su carta di colore giallo; formato obbligatorio cm. 63 × 90.*

| Azienda, stabilimento o impresa — (Sua sede e produzione o lavoro cui attende) | Numero d'ordine | Cognome e nome dello esonerando | Anno di nascita | Classe di leva | Categoria | Distretto di leva | N. di matricola | Grado dello esonerando — Corpo in cui prestò servizio | Impiego o mestiere che il militare disimpegna nello stabilimento, azienda od impresa | Decisione della Commissione o del Ministero della guerra (1) | Scadenza della concessione | Variazioni successive | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

(1) A seconda del caso: *esonerabile per giorni . . . , a decorrere dal giorno* . . . . . . . . (giorno della decisione), ovvero: *non esonerabile*, ecc.

Mod. B.
(§§ 14 e 16 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

Al (1) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all' (3). . . . . . . . . . . .
a (4) . . . . . . . . . . . . . . . .

*Avvertenze.*

1. — Con questo elenco i direttori o proprietari degli stabilimenti od imprese comunicheranno:
*a)* i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);
*b)* i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o è scaduto il termine della esonerabilità;
*c)* i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire dell'esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso all'esemplare destinato al comando del corpo o reparto che tiene in nota i militari saranno uniti i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.

2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dalla avvenuta variazione.

3. — Nel caso di cui alla lettera *c)* le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

(1) Commissione locale *ovvero* Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati.
(2) Stabilimento od impresa.
(3) All'esercito o all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

| Stabilimento od impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Cognome e nome del militare | Grado | Classe di leva e categoria | Distretto militare o compartimento marittimo | Variazione avvenuta (1) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

(1) A seconda del caso: « Chiamato alle armi il . . . . . . . . . in base a . . . . . . . . . . . . » ovvero: « Dimesso dallo stabilimento od impresa il . . . . . . . . . . » ovvero: « Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea », ecc.

Si uniscono N. . . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . . , li . . . . . . . . . . 19 . . .

*Il* (1) . . . . . . . . . . .

(1) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

---

(1) . . . . . . . . . . . . . . .

Si restituisce al (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il presente talloncino in segno di ricevuta dell'elenco variazioni mod. *B* in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . riguardante N. . . . . . . . militari.

. . . . . . . . . . . , li . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . .

*Il* (3) . . . . . . . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Commissione locale.
(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.
(3) Presidente della Commissione *ovvero* Comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

Mod. B-*bis*.
(§§ 14 e 16 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
. . . . . . . .

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## ELENCO DELLE VARIAZIONI

**avvenute nei militari di milizia territoriale riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a senso del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a (3).** . . . . . . . . . . .

*Avvertenze.*

1. — Con questo elenco i direttori o proprietari delle aziende, stabilimenti od imprese comunicheranno:
*a)* i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);
*b)* i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o è scaduto il termine della esonerabilità;
*c)* i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire della esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso saranno uniti all'esemplare destinato al comando del corpo o reparto che tiene in nota i militari i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.
2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dall'avvenuta variazione.
3. — Nel caso di cui alla lettera *c)* le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.
4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

(1) Commissione locale *ovvero* Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati.
(2) Azienda, stabilimento od impresa.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

*Il presente modello sarà stampato su carta di colore giallo.*

| Azienda, stabilimento o impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Cognome e nome del militare | Grado | Classe di leva e categoria | Distretto militare | Variazione avvenuta (1) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

(1) A seconda del caso: « Chiamato alle armi il . . . . . . . . . in base a . . . . . . . . . », ovvero: « Dimesso dallo stabilimento od impresa il . . . . . . . . . . . », ovvero: « Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea », ecc.

Si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E-bis* relativi ai militari di truppa sopraindicati.
. . . . . . li . . . . . . . 19 . . .

*Il* (1) . . . . . . . . . .

(1) Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa.

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si restituisce al (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il presente talloncino in segno di ricevuta dell'elenco varizioni mod. *B bis* in data . . . . . . . . . . riguardante N. . . . . militari.
. . . . . . li . . . . . . . 19 . . .

*Il* (3) . . . . . . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Commissione locale.
(2) Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa.
(3) Presidente della Commissione, *ovvero* Comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

Mod. C.
(§ 14 delle norme per l'applicazione del R. decreto 25 aprile 1915, n. 561 e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Al (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## ELENCO

dei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all' . . . . . . . . . (3) a . . . . . . . . . (4)

*Avvertenze.*

1. — Col presente elenco saranno comunicati ai comandi di corpo o reparto e ai distretti di leva o capitanerie di porto i nomi dei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea.

Dell'elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati pure, quando ne sia il caso, ai direttori degli stabilimenti o imprese, i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. *E*), da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Comando di corpo o reparto che deve tenere in nota gli esonerati, *ovvero* Direzione di stabilimento od impresa, *ovvero* Comando, distretto militare, capitaneria di porto.
(2) Commissione locale.
(3) All'esercito o all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Anno di nascita | Classe di leva | Categoria 1ª, 2ª o 3ª | Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito | Distretto di leva o compartimento marittimo | N. di matricola | Giorno della scadenza della esonerazione temporanea | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Pel caso di cui al n. 2 delle Avvertenze:
Si uniscono N. . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E*, relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . . . . . ., li . . . . . . . . . . . . . . 19 . .

*Il presidente della Commissione*

(Bollo d'ufficio)

---

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si restituisce al presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati, in . . . . . . . . . . il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco dei richiamati ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, N. . . . del . . . . . . . . . . . . . 191 . ., riguardante N. . . militari in congedo.

. . . . . . . . . ., li . . . . . . . . . . . . . . 19 . .

*Il* . . . . . . . . . . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, o comando di reparto.]

Mod. C-*bis*.
(§ 14 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Al (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## ELENCO

**dei militari di milizia territoriale ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in base al decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a . . . . . (3)**

*Avvertenze.*

1. — Col presente elenco saranno comunicati ai comandi di corpo o reparto e ai distretti di leva o capitanerie di porto i nomi dei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea.

Dell'elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati pure, quando ne sia il caso, ai direttori delle aziende, stabilimenti o imprese, i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. *E-bis*), da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Comando di corpo o reparto che deve tenere in nota gli esonerati, *ovvero* Direzione di azienda, stabilimento od impresa, *ovvero* Comando distretto militare.
(2) Commissione locale.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Anno di nascita | Classe di leva | Categoria 1ª, 2ª o 3ª | Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito | Distretto di leva | N. di matricola | Giorno della scadenza della esonerazione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Pel caso di cui al n. 2 dell'avvertenza:
Si uniscono n. . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E-bis* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . . . . . . , li . . . . . . . . 19 . . .

*Il presidente della Commissione*

(Bollo d'ufficio)

---

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si restituisce al presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco dei militari ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, n. . . . del . . . . . 19 . . . , riguardante n. . . . richiamati.

. . . . . . , li . . . . . . . . 19 . . .

*Il* . . . . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Distretto militare o comando di reparto.

Mod. D.
(§ 16 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Al (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

**Commissione** per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . . . . . . . .

## ELENCO DELLE VARIAZIONI

**avvenute nei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all' . . . . . . . . . (2) a . . . . . . . (3)**

*Avvertenza.*

Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

(1) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, ovvero distretto militare, o capitaneria di porto.
(2) All'esercito o all'armata.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto militare o compartimento marittimo | Numero di matricola | Data e specie delle variazioni avvenute | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

. . . . . . , li . . . . . . . . . . 19 . . .

*Il presidente della Commissione*

(Bollo d'ufficio)

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si restituisce al presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . . . . . . . . . . il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, n. . . . . del . . . . . . . . . . ., riguardanti n. . . . . militari.

. . . . . . . . , li . . . . . . . . . 19 . . .

*Il* . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, corpo o reparto.

Mod. D-*bis*.
(§ 16 delle norme per l'applicazione del decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Al (1) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

**Commissione** per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . . . . . . . . . . .

## ELENCO DELLE VARIAZIONI

**avvenute nei militari di milizia territoriale ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in base al decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915, numero 887, appartenti a . . . . . . . . (2)**

*Avvertenza.*

**Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.**

(1) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, *ovvero* Distretto militare.
(2) Agli ufficiali od alla truppa.

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto militare | Numero di matricola | Data e specie delle variazioni avvenute | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

. . . . . . . . . . . . li . . . . . . . . . . 19 . . .

*Il presidente della Commissione*

(Bollo d'ufficio)

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si restituisce al presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . . . . . . . . . . il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, n. . . . del . . . . . . . . . 15, riguardante n. . . . richiamati.

. . . . . . . . li . . . . . . . . . . 19 . . .

*Il* . . . . . . . . . . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Distretto militare, corpo o reparto.

Mod. E.
(§ 14 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

R. . . . . . . . . . . . . . (1)

FOGLIETTO

di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

Si rilascia al (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenente per fatto di leva al (3) . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . ed ascritto alla classe . . . . ., categoria . . . . ., il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, fino al (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . ., li . . . . . . . . . . .

*Il presidente della Commissione*

(1) Esercito od armata.
(2) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(3) Distretto militare o capitaneria di porto.
(4) Giorno di scadenza della esonerazione.

*Da stamparsi su carta di colore azzurrognolo. Formato cm. 16 × 22.*

*Avvertenze*

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

Mod. E-*bis.*
(§ 11 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

REGIO ESERCITO ITALIANO

FOGLIETTO

di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

Si rilascia al (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenente per fatto di leva al distretto militare di . . . . . . . . . . . . . ed ascritto alla classe . . . ., categoria . . . ., il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, fino al (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . ., li . . . . . . . . . . .

*Il presidente della Commissione*

(1) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(2) Giorno di scadenza della esonerazione.

*Da stamparsi su carta di colore giallo. Formato cm. 16 × 22.*

*Avvertenze.*

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

Mod. F.
(§ 22 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

(1) . . . . . . . . . . . . . . .

# RUOLINO

dei militari esonerati temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887

*Avvertenze.*

1. — Il presente ruolino sarà impiantato in base alle comunicazioni ricevute dalle Commissioni locali con i mod. C e C-*bis* e tenuto al corrente con le variazioni desunte dai mod. D e D-*bis*. Sarà tenuto con la massima cura e rimesso al Ministero della guerra all'epoca che sarà indicata.

Quando il numero dei militari da iscriversi sia rilevante, si faranno più fascicoli, raggruppando i militari nel modo più opportuno e impiantando delle rubriche alfabetiche per facilitarne la ricerca.

2. — Presentandosi i militari alle armi per cessazione della esonerazione, essi dovranno prendersi in forza o sistemare amministrativamente con le norme contabili consuete, in vigore pei corpi del R. esercito.

(1) Corpo o reparto che tiene in nota i militari temporaneamente esonerati.

*Formato cm. 58 × 78.*

*N.B.* — Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole 10 righe, per l'iscrizione di altrettanti militari.

| Num. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto di leva o compartimento marittimo | Num. di matricola | Corpo in cui il militare prestò servizio e grado rivestito | Data di richiamo alle armi | Giorno in cui scade la esonerazione temporanea o la proroga | Variazioni successive (presentazione al reparto ed invio al centro di mobilitazione, ovvero proroga dell'esonerazione temporanea, ecc.) | *Annotazioni* (provvedimenti presi nei riguardi degli esonerati, distribuzione del bracciale, mezzi di viaggio forniti ed altre notizie di cui si ritenga utile conservare memoria) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Mod. G.
(§ 20 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 837)

**Commissione** per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## SITUAZIONE NUMERICA

dei militari che fruiscono esonerazioni temporanee a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561

*Avvertenza.*

La presente situazione deve compilarsi un mese dopo l'inizio dei lavori della Commissione ed alla fine di c'ascun mese successivo.

### I. — Militari del R. esercito.

| | Ufficiali | | | | Uomini di truppa distinti per gradi | | | | Uomini di truppa distinti per milizia | | | Uomini di truppa distinti per categoria | | | Uomini di truppa distinti per arma o specialità (per quelli che prestarono servizio) | | | | | | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | di complemento | di milizia territoriale | | Totale | Sottufficiali | Caporali | Soldati | Totale | Esercito permanente | Milizia mobile | Milizia territoriale | 1a | 2a | 3a | Carabinieri | Fanteria, granatieri, bersaglieri | Alpini | Cavalleria | Artiglieria | Genio | Sanità | Sussistenze | Totale | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuovi ammessi a tutto il mese di . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire l'esonerazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## II. — Militari della R. Marina.

| | Marinai | | | Timonieri | | | Cannonieri | | | Torpedinieri | | | Macchinisti | Meccanici | | | Fuochisti | | | Operai | | | Semaforisti e radiotelegrafisti | | | Musicanti e trombettieri | | | Infermieri | | | Furieri | | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | Sottufficiali | Sotto capi | Comuni | |
| *Ufficiali.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuove ammissioni a tutto il mese di . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire la esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire la esonerazione . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Militari di 1ª categoria.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuove ammissioni a tutto il mese di . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire la esonerazione temporanea, a tutto il predetto mese . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire la esonerazione . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Militari di 2ª e 3ª categoria ed oltre il 32° anno di età.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuove ammissioni a tutto il mese di . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire la esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire la esonerazione . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Per memoria

Dimostrazione delle richieste di esonerazione prese in esame.

Periodo di lavoro della Commissione:

dal . . . . . . . . . . . . . . . . al 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . .

| | Non accolte | Accolte |
|---|---|---|
| I. — REGIO ESERCITO. | | |
| Nuove richieste di esonerazioni, per militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. | | |
| Richieste di proroga delle esonerazioni, per militari. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. | | |

| | Non accolte | Accolte |
|---|---|---|
| II. — REGIA MARINA. | | |
| Nuove richieste di esonerazioni, per militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. | | |
| Richieste di proroga delle esonerazioni, per militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. | | |

. . . . . . . . . . . . . ., li. . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . .

*Il presidente della Commissione*

---

Mod. G-*bis*.
(§ 20 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

**Commissione** per le esonerazioni temporanee dei militari di . . . . . . . . . . .

## SITUAZIONE NUMERICA dei militari di milizia territoriale che fruiscono delle esonerazioni temporanee a senso del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887

*AVVERTENZA.*

La presente situazione deve compilarsi un mese dopo l'inizio dei lavori della Commissione ed alla fine di ciascun mese successivo.

| | Ufficiali di milizia territoriale | Uomini di truppa distinti per gradi | | | | Uomini di truppa distinti per categorie | | | Uomini di truppa distinti per arma o specialità (per quelli che prestano servizio) | | | | | | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sottufficiali | Caporali | Soldati | Totale | 1ª | 2ª | 3ª | Carabinieri | Fanteria, granatieri, bersaglieri | Alpini | Cavalleria | Artiglieria | Genio | Sanità | Sussistenze | Totale | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuovi ammessi a tutto il mese di . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale. . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire l'esonerazione . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Per memoria

Dimostrazione delle richieste di esonerazione prese in esame.

Periodo di lavoro della Commissione:

dal . . . . . . . . . . . . . . . . al 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . .

| | Non accolte | Accolte |
|---|---|---|
| Nuove richieste di esonerazioni, per militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. | | |
| Richieste di proroga delle esonerazioni, per militari. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. | | |

. . . . . . . . . . . . . . ., li. . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . .

*Il presidente della Commissione*

# Ministero di agricoltura, industria e commercio

## ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

**Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.**

Roma, 13 luglio 1915.

| TITOLI | Corso medio |
|---|---|
| **Titoli di Stato.** | |
| CONSOLIDATI. | |
| Rendita 3,50 % netto (1906) | 81.80 |
| Rendita 3.50 % netto (emissione 1902) | 81.42 1/2 |
| Rendita 3,00 % lordo | 58.50 |
| REDIMIBILI. | |
| Prestito Nazionale 4 1/2 % | 93.47 |
| Buoni del tesoro quinquennali. 1918 | 97.20 |
| Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914 | 95.31 |
| Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1a) | — |
| Obbligazioni 3 % netto redimibili | — |
| Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866 | — |
| Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule | 285.50 |
| Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele | 330 — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria | — |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B. | — |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D1. | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana | — |
| Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour | — |
| Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere | — |
| Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma | — |
| Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli | — |
| Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo) | — |
| Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo) | — |
| **Titoli garantiti dallo Stato.** | |
| Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882) | 296 — |
| Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli | — |
| Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %. | — |
| Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma) | — |
| Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 % | — |
| Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto | — |
| **Cartelle fondiarie.** | |
| Cartelle di Sicilia 5 % | — |
| Cartelle di Sicilia 3.75 % | — |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 % | 463.97 |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 % | 454.50 |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 % | 435.— |
| Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 % | 471 — |
| Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 % | 426 — |
| Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 % | — |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 % | 478.— |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 % | — |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 % | — |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 % | — |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % | 456.— |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % | 431.— |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 % | — |
| Cartelle del Banco di San Spirito 4 % | — |
| Credito Fondiario Sardo 4 1/2 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 5 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 4 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 % | — |

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Divieto di esportazione.**

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Soleto, Corigliano d'Otranto e Scorrano, in provincia di Lecce, è stato, con decreto del 12 luglio 1915, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**AVVISO.**

Il giorno 10 luglio 1915, in Villa di Teolo, provincia di Padova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 11 luglio 1915.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Disposizione nel personale dipendente:**

*Direzione generale per l'istruzione superiore.*

Con decreto Luogotenenziale del 4 luglio 1915:

Arcangeli prof. Giovanni, ordinario di botanica nella R. Università di Pisa, è collocato a riposo pei limiti di età, dall'11 luglio 1915, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per quanto potrà spettargli a termini di legge.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Magistratura.*

Con decreto Luogotenenziale del 27 giugno 1915:

Scalfati comm. Pasquale, procuratore generale di Corte di appello.

Sabatini comm. Tito, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

Messina cav. Nicola, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato, col suo consenso, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Apostoli Giuseppe, giudice del tribunale di Fermo, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Viterbo.

Civico Luigi, giudice con funzioni di pretore nel mandamento di Fermo, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Viterbo.

Basoli Antonio, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Ploaghe, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Iglesias.

Il Nostro decreto 20 giugno 1915, nella parte che riguarda il tramutamento del giudice Domenico Rosati della pretura di Palo del Colle a quella di Spoleto, è a sua domanda, revocato.

Follero Alfonso, giudice in funzioni di pretore nel mandanto di Calvello, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Spoleto.

Rocco Amedeo, giudidice in funzioni di pretore nel mandamento di Castropignano, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Lanciano.

Fornisano Marcellino, giudice di 3ª categoria, in aspettativa per infermità, è a sua domanda, richiamato in servizio ed è destinato al mandamento di Guglionesi.

Dato Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Sala Consilina, è tramutato alla R. procura di Salerno.

Cosenza Giuseppe, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Azeglio, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Sala Consilina.

Con decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915:

Gaetano Giuseppe Paolo, giudice del tribunale di Arezzo, è tramutato, a sua domanda, al 4° mandamento di Roma.

Rocca Luigi, giudice del tribunale di Bergamo, è tramutato, a sua domanda, al 2° mandamento di Bergamo.

Proto Cecconi Stefano, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Chiaromonte, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Pontecorvo.

Galdi Matteo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Pievepelago, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Postiglione.

Marino Alfredo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Viaggiano, è tramutato al mandamento di Marsiconuova.

Maroni Lorenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Macerata, applicato alla R. procura di Ancona, é tramutato alla R. procura di Ancona.

Masucci Filippo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento d Sant'Antimo, è tramutato, col suo consenso, al mandamento di Frattamaggiore.

Maresca Luigi, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Barra, è tramutato, col suo consenso, al mandamento di Sant'Antimo.

Sciarrelli Armando, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Auronzo, ove non ancora ha preso possesso, è tramutato al mandamento di Fianella.

Pedroni Francesco, giudice in funzione di pretore nel mandamento di Santu Lussurgiu, è tramutato al tribunale di Oristano.

Sclafani Ulderico, giudice presso il tribunale di Oristano, è tramutato al mandamento di Santu Lussurgiu.

Pugliese Domenico, giudice di 4ª categoria presso il tribunale di Bergamo, è nominato sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso il tribunale di Lecce.

Renis Vincenzo, giudice di 4ª categoria presso il tribunale di Vicenza, è nominato sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso il tribunale di Arezzo.

Vitton Paolo, giudice di 4ª categoria presso il tribunale di Breno, è tramutato al tribunale di Roma.

Laganà Basilio, giudice di 4ª categoria presso il tribunale di Gerace, è tramutato al tribunale di Napoli.

Ferrazzani Mario, giudice di 4ª categoria presso il tribunale di Potenza, è tramutato al tribunale di Napoli.

Cataldi Pietro, giudice di 4ª categoria presso il tribunale di Civitavecchia, è tramutato al tribunale di Aquila.

Bicci Francesco, giudice di 4ª categoria presso il tribunale di San Miniato, è tramutato al tribunale di Palermo.

Merra Pietro, sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso il tribunale di Monteleone, è tramutato alla R. procura di Palermo.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del debito pubblico**

*Rettifiche d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè

**dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.50 | 357532 | 17 50 | Garfagnoli *Ida* fu Lorenzo, nubile, domiciliata a Palermo | Garfagnoli *Alaide* fu Lorenzo, nubile, ecc., come contro |
| » | 374357 | 7 — | | |
| » | 399186 | 10 50 | | |
| » | 429615 | 10 50 | | |
| » | 466056 | 7 — | | |
| » | 502451 | 10 50 | | |
| » | 537535 | 7 — | | |
| 5 % | 1030025 | 710 — | Massa dei creditori dei fratelli Angiolini Enrico ed Alfredo fu Paolo in Garlasco (Pavia); con usufrutto vitalizio a favore di *Maddalena Graziotti* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino | Massa dei creditori dei fratelli Angiolini Enrico ed Alfredo fu Paolo in Garlasco (Pavia); con usufrutto vitalizio a favore di *Maria Griziotti* fu Giuseppe, ecc., come contro |
| » | 1299842 | 65 — | Madonini Emilia fu Carlo, moglie di Paronzini Ferruccio, domiciliata a Milano; con usufrutto vitalizio a favore di Preti Lucia - Orsola fu *Luigi*, vedova di Madonini Carlo, domiciliata a Milano | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a favore di Preti Lucia-Orsola fu *Carlo*, vedova di Madonini Carlo, domiciliata a Milano |
| » | 1299841 | 65 — | Madonini Giuseppe fu Carlo, domiciliato a Milano; con usufrutto vitalizio a favore di Preti Lucia - Orsola fu *Luigi*, vedova di Madonini Carlo, domiciliato a Milano | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a favore di Preti Lucia-Orsola fu *Carlo*, vedova di Madonini Carlo, domiciliato a Milano |

**A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,**

**si diffida**

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 luglio 1915.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

(E. n. 1).

**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)**

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 luglio 1915, in L. 110,65.**

## MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 13 luglio 1915 da valere per il giorno 14 luglio 1915:**

| PIAZZA | DENARO | LETTERA |
|---|---|---|
| Parigi | 108.39 | 108.80 |
| Londra | 29.20 | 29.30 |
| Berlino | — | — |
| Vienna | — | — |
| Svizzera | 113.35 | 113.80 |
| New York | 6.12 | 6.16 |
| Buenos Ayres | 2.47 | 2.50 |
| Cambio dell'oro | 110.40 | 110.90 |

**Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 14 luglio 1915:**

| | |
|---|---|
| Franchi | 108.59 1/2 |
| Lire sterline | 29.25 |
| Marchi | — |
| Corone | — |
| Franchi svizzeri | 113.57 1/2 |
| Dollari | 6.14 |
| Pesos carta | 2.48 1/2 |
| Lire oro | 110.65 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO ad un posto d'insegnante di francese nei corsi complementari e normali con l'incarico dell'insegnamento in una classe elementare inferiore e di istitutrice nel R. conservatorio di Santa Chiara in San Miniato.

È aperto il concorso per titoli ad un posto d'insegnante interna di francese nei corsi complementari e normali con l'incarico dell'insegnamento in una classe elementare inferiore (esclusi i lavori femminili) e di istitutrice.

Lo stipendio è di L. 550 annue oltre gli utili della vita interna.

La domanda in carta da bollo da L. 0,60 dovrà essere indirizzata al presidente dell'Istituto entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della pubblica istruzione e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

*a*) fede di nascita dalla quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età (legalizzata);

*b*) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

*c*) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni in cui la concorrente dimorò negli ultimi cinque anni (legalizzato dal R. prefetto) e di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

*d*) attestato medico di sana costituzione fisica debitamente legalizzato dal sindaco e dal R. prefetto;

e) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

f) diploma di abilitazione all'insegnamento del francese nelle scuole medie del Regno;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

A questi documenti le concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole esperimento. Durante questo periodo la prescelta potrà essere licenziata per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per debole costituzione fisica.

San Miniato, giugno 1915.

Il presidente
*March. Carlo Ridolfi.*

## R. Istituto di studi superiori in Firenze

### Facoltà di filosofia e filologia

PROGRAMMA DI CONCORSO
a borse di studio normali e di perfezionamento
per l'anno scolastico 1915-916

*Concorso per esame ai posti normali*

Al I anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco; al II, III e IV anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla rispettiva facoltà di lettere per gli anni precedenti, riportando in essi una media non inferiore ad otto decimi.

Le domande, in carta bollata da cent. 65, devono essere inviate alla segreteria dell'Istituto (piazza San Marco, n. 2) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma, o il certificato, di licenza liceale pei concorrenti di primo anno; il foglio di congedo pei concorrenti degli anni successivi, che provengano da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca. Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi. La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco. Le prove orali avranno luogo dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa pel IV anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno di corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 21 ottobre, ad ore 9, nella sede dell'Istituto.

*Concorso per titoli ai posti di perfezionamento*

[illegible]ono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1913, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando alla segreteria dell'Istituto non più tardi del 10 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da cent. 65, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea, nonchè della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'assegno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere in essi gli esami, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

Il Consiglio di Facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° luglio 1915.

Il presidente della Facoltà
*P. Rajna.*

Il segretario
*O. Marini.*

PROGRAMMA DI CONCORSO

a n. 2 borse di studio (una di L. 90 e una di L. 70) per l'anno scolastico 1915-916 per gli alunni della Facoltà di scienze nel Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze

La Facoltà di scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze bandisce un concorso a due posti di studio: uno dei quali con un sussidio mensile di L. 90 e l'altro di L. 70.

I due posti sono destinati a chi abbia già conseguito una laurea e voglia perfezionarsi presso qualcuno dei nostri laboratorî, oppure a chi abbia superato tutti gli esami speciali richiesti per la laurea in chimica o in scienze naturali e voglia dedicare un anno in ricerche sperimentali per la dissertazione di laurea da presentare e discutere nel nostro Istituto.

I due assegni durano per gli otto mesi dell'anno scolastico, dal novembre a tutto giugno.

I vincitori del concorso perdono ogni diritto alla borsa di studio qualora non frequentino regolarmente i corsi ed i laboratorî ai quali sono inscritti.

Le domande, corredate della fede di nascita debitamente legalizzata e di tutti i certificati ottenuti nelle scuole secondarie e universitarie, debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria dell'Istituto, piazza San Marco, e saranno ricevute fino al 31 ottobre prossimo.

Il conferimento dei due assegni sarà fatto dalla Facoltà nella sua prima adunanza del mese di novembre.

Firenze, 1° luglio 1915.

Il presidente della Facoltà
*G. Fano.*

Il direttore di segreteria
*V. Puccioni.*

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

*Comando supremo, 13 luglio 1915*:

La situazione generale è invariata su tutta la fronte.

Ieri all'alba una squadriglia di nostri aeroplani bombardò con efficacia, dall'altezza di circa seicento metri, un grande accampamento nemico nei dintorni di Gorizia.

*Cadorna.*

### Settori esteri.

I comunicati ufficiali da Berlino e da Vienna non recano notizie di nuovi combattimenti nel settore orientale.

Per essi la situazione è immutata da quando il generale Mackensen fece varcare alla propria vittoriosa falange i confini politici della Russia, puntando verso Lublino.

La verità, invece, è che gli eserciti russi, tornati risolutamente all'offensiva, premono ormai d'ogni parte quelli austro-tedeschi, infliggendo loro altre perdite di uomini e di materiale.

Nessun fatto importante, strategicamente parlando, è segnalato dal settore occidentale. Nonostante alcuni attacchi nel Labirinto, a nord di Arras, fra la Mosa e la Mosella e nei Vosgi, riusciti favorevoli ai francesi, i belligeranti conservano, in massima, le loro posizioni.

Pure senza importanza può considerarsi l'attività spiegata dai montenegrini in questi ultimi giorni sulla frontiera dell'Erzegovina.

Nella penisola di Gallipoli è ritornata fra gli anglo-francesi e i turchi la guerra di trincee e i conseguenti assalti per strapparsene, a periodi, qualche elemento.

Telegrafano da Londra che due monitori inglesi hanno demolito l'11 corr. un incrociatore ausiliario tedesco ancorato nel fiume Rufigt, nell'Africa orientale.

I sommergibili tedeschi, forse per mancanza di miglior preda, danno ormai la caccia ai pacifici battelli da pesca inglesi.

Due di questi battelli sono stati ieri affondati con l'aiuto di bombe.

Chiariscono ancor meglio la situazione militare dei belligeranti nei varî settori i seguenti telegrammi dell'*Agenzia Stefani*:

*Londra, 12* (ufficiale). — Nella colonia tedesca dell'Africa orientale gli aviatori avendo determinato l'esatta posizione dell'incrociatore tedesco *Koenigsberg* rifugiato dalla fine di ottobre nel fiume Rufigt, i monitori *Severn* e *Mersey* alla bassa marea sono penetrati la mattina del 4 luglio nel fiume ed hanno aperto il fuoco. Il *Koenigsberg* ha risposto subito con fuoco preciso di cinque grossi suoi pezzi colpendo due volte il *Mersey* sul quale una granata ha ucciso quattro uomini e ne ha feriti quattro. Lo scontro era durato sei ore, ma i nostri aviatori avendo segnalato che l'albero del *Koenigsberg* era ancora diritto gli inglesi hanno tirato una nuova bordata che ha causato un grande incendio fra gli alberi del *Koenigsberg*. Questo ha tuttavia risposto con intermittenza con un solo pezzo; quindi, sia che gli mancassero le munizioni, sia che i suoi pezzi fossero stati distrutti, cessò il fuoco. Sebbene non interamente distrutto il *Koenigsberg* era probabilmente ridotto all'impotenza.

Durante questa operazione, resa estremamente difficile dallo spessore delle iungle che impediva l'esatto puntamento, i monitori sono stati aiutati dall'incrociatore *Weymouth* che ha attaccato i piccoli cannoni delle estremità del fiume mentre l'incrociatore *Pioneer* attaccava quelli che erano piazzati alla foce.

L'11 luglio l'attacco è stato ripreso ed il *Koenigsberg* è stato ridotto ad un rottame. Il *Mersey* ha avuto due marinai feriti durante quest'ultimo scontro.

*Basilea, 13*. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data del 12 corrente dice:

Sul Bug, a nord-ovest di Busk, le nostre truppe hanno preso un punto di appoggio dei russi presso Derowlany.

Su tutto il resto del fronte nord-occidentale non vi è stato ieri alcun combattimento e la situazione è immutata.

*Basilea, 13*. — Si ha da Berlino: Il comunicato del gran quartiere generale sulle operazioni di oggi dice:

Nel fronte orientale e sud orientale la situazione è immutata.

Fronte occidentale. — Un attacco francese intrapreso con aiuto di bombe a mano fu respinto presso lo zuccherificio di Souchez. Fra la Mosa e la Mosella il nemico ha spiegato una grande attività di artiglieria. Esso ha attaccato a quattro riprese durante la sera e la notte le nostre posizioni del Bois le Prêtre. Questi attacchi fallirono davanti alle nostre linee.

*Parigi, 13*. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Davanti alle nostre posizioni del Labirinto è stato tentato la scorsa notte dai tedeschi un attacco sotto la protezione di violenti tiri di sbarramento. Gli assalitori, decimati, sono stati completamente respinti sulle loro linee. Combattimento a colpi di granate e di fuoco di fucileria e di artiglieria nella foresta di Apremont e nelle regioni di Regnieville e di Le Prête.

Nei Vosgi un tentativo di attacco dei tedeschi con obbiettivo della testa di ponte da noi occupata sulla riva est della Fecht a Sondernach è stato respito.

Una squadra aerea con effettivo di 35 aeroplani, ha, malgrado un vento di metri 18.50, volato stamane, bombardandola, sopra una stazione strategica installata dai tedeschi a Vigneulles les Hattonchatel. Questa stazione serviva al tempo stesso alla regione della trincea di Calonne e a quella della foresta di Apremont. Vi erano concentrati importantissimi approvvigionamenti di ogni natura e specialmente munizioni. I nostri aviatori hanno lanciato sugli obbiettivi designati 171 proiettili da 90. Il bombardamento ha provocato parecchi focolari di incendio. Tutti i nostri aeroplani sono ritornati, quantunque siano stati fortemente cannoneggiati.

*Parigi, 13*. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nel Belgio bombardamento delle linee francesi e britanniche. I tedeschi hanno fatto uso di granate asfissianti.

Nella regione a nord di Arras il cannoneggiamento è stato specialmente violento. Si segnalano nuovi danni materiali ad Arras.

Durante la giornata nessuna azione di fanteria. Nell'Argonne l'esercito del principe ereditario tedesco ha ripreso l'offensiva dalla strada Binarville-Vienne-Chateau fino alla regione della Haute Chevauchée ed ha subito un nuovo insuccesso.

Dopo un violentissimo bombardamento e tiri di sbarramento con granate asfissianti il nemico ha attaccato con forze importanti. Cinque reggimenti diversi del 16° corpo sono già stati identificati. Sui punti in cui la nostra linea aveva momentaneamente piegato, energici contrattacchi da parte nostra hanno fermato i progressi del nemico e lo hanno fatto indietreggiare.

Fra la Mosa e la Mosella continua il bombardamento specialmente nella foresta di Apremont e nel Bois le Prêtre ove i tedeschi, dopo l'insuccesso del nuovo tentativo fatto nella notte dal 12 al 13, non hanno più rinnovato i loro attacchi.

Abbiamo fra Fey en Haye e la foresta, guadagnato terreno con combattimenti a colpi di granate.

*Basilea, 13*. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale, in data del 12 corrente, dice:

In questi ultimi tempi i montenegrini hanno manifestato sulla frontiera dell'Erzegovina una grande attività senza risultato. Così recentemente due battaglioni montenegrini hanno attaccato nuovamente le nostre posizioni di frontiera ad est di Avtovac. Dopo un lungo bombardamento eseguito con l'artiglieria pesante, essi sono stati respinti.

Contemporaneamente uno dei nostri aviatori ha lanciato bombe con successo sul campo montenegrino. Più a sud un battaglione nemico ha avanzato oltre la frontiera. Un contrattacco delle nostre truppe lo ha respinto su territorio montenegrino.

Il nemico ha tentato invano, ad est di Trebinje, di ottenere risultati col fuoco della sua artiglieria pesante.

*Basilea, 13*. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato, in data 11 corr., dice:

Presso Ariburnu cannoneggiamento reciproco senza importanza,

Nel pomeriggio un incrociatore, sotto la protezione di torpediniere e col concorso di un pallone, bombardò per qualche tempo senza successo la nostra ala destra, quindi si ritirò.

Presso Seddul Bahr, sull'ala destra ed al centro, duello di artiglieria intermittente.

Le nostre batterie dell'Anatolia bombardarono efficacemente presso Martoliman le truppe, le batterie, gli hangars, i dirigibili e gli aeroplani del nemico.

Sulle altre fronti niente di importante.

*Londra, 13.* — I battelli da pesca britannici *Merlin* e *Emeroude* sono stati affondati coll'aiuto di bombe da sottomarini tedeschi.

Gli equipaggi sono sbarcati a Lowestoft.

*Pietrogrado, 13.* — Un comunicato del grande stato maggiore del generalissimo dice:

Sulla fronte della Bohr e del Narew sono continuate azioni locali.

Presso Ossovetz e Yedvabno, dalla sera del giorno 11 al mattino del 12, vivo fuoco di artiglieria.

Nelle valli della Skroda, della Pissa e della Schkva fuoco di fucileria.

La fanteria nemica ha pronunziato, nella notte del 12, con forze poco importanti, attacchi nella regione dei villaggi di Tartak, Olchine e Groudousk.

Abbiamo respinto tali attacchi con successo.

Sulle altre fronti nessuna azione.

# CRONACA ITALIANA

## S. A. R. il Duca di Oporto è giunto ieri a Roma da Napoli.

**Elogi all'Italia.** — L'*Agenzia Stefani* ha da Londra:

Il *Daily Cronicle* pubblica un articolo di Trevelyan elogiante l'organizzazione e la disciplina nazionale del popolo italiano.

Durante dieci mesi di neutralità i preparativi militari furono condotti con grande abilità unita al profondo segreto. Il merito principale, risale all'on. Salandra, al generale Cadorna e al generale Zupelli i quali hanno mostrato di essere davvero all'altezza della situazione.

Trevelyan nota l'incessante e simpatica attività del Re Vittorio Emanuele veramente democratico e parla di Cadorna in termini di viva ammirazione.

**Il prestito di guerra.** — Un comunicato del Consorzio bancario fornisce ottime notizie.

L'allungamento del periodo utile alla sottoscrizione del prestito, che si chiuderà domenica 18 corrente, ha reso più agevoli le operazioni relative.

Continuano le sottoscrizioni di somme notevoli, come quelle del comm. Giorgio Asproni per 500.000 lire, del comm. Saverio Parisi pure per L. 500.000, del senatore Ettore Ponti per L. 300.000.

Seguono parecchie sottoscrizioni private di lire centomila e cinquantamila. A queste vanno aggiunte, fra le altre, le sottoscrizioni della Cassa Nazionale di previdenza per due milioni di lire, e quelle della Società italiana per l'industria dello zucchero indigeno e del Monte di pietà di Roma per mezzo milione ciascuna.

Merita di essere specialmente segnalato il fatto che nei comuni di Grado e di Cervignano, ora redenti, i cittadini, domenica scorsa, sottoscrissero patriotticamente al prestito per la somma di 200.000 lire, ripartite in numerose piccole quote.

Un giovinetto, figlio di un italiano dimorante a Parigi, ha mandato alla Banca d'Italia il prezzo di quattro titoli da cento lire in monete d'oro, dichiarando che non voleva l'abbuono dell'aggio, perchè anche in Italia si doveva portar l'oro nelle casse della Banca per i bisogni dello Stato.

*** Fra le sottoscrizioni notevoli ieri compiute a Genova figurano quelle dell'Associazione Alleanza per 400 mila lire; Armatore Gio. Batta Sturlese per 225 mila; Docks cotoni e Società sorveglianza per 100 mila ciascuna.

Il Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di studi commerciali deliberò di sottoscrivere per 20 mila lire.

**Ai nostri soldati.** — Ieri da Roma, alle 14,20, è partito per il teatro della guerra un primo reparto di volontari romani al comando del tenente Rosa.

Lungo le vie dalla caserma di piazza d'Armi alla stazione di Termini fu una continua dimostrazione di affetto e di plauso ai partenti, ai quali venivano offerte bandierine tricolori, sigari, fiori.

La folla agli evviva ai fratelli soldati alternava inni patriottici.

*** A Genova, ieri, col transatlantico *Stella Polare* provenienti da Buenos Aires, sono giunti 1600 richiamati. La popolazione che gremiva le calate del porto ha improvvisato una commovente dimostrazione. I rimpatriati agitavano bandiere italiane e americane.

Nella serata son tutti ripartiti dalla stazione di Brignole alla volta del meridionale. Alla stazione si è ripetuta la dimostrazione e le signorine della « Pro Patria » hanno distribuito sigari, sigarette e dolci.

*** Il Comitato nazionale pei sigari ai soldati combattenti, presieduto dal principe Pietro Lanza Di Scalea, ha disposto, d'accordo col Ministero della guerra, un primo largo invio di sigari e sigarette ai nostri bravi soldati che, ai confini, combattono per una patria più grande.

Il tenente generale Adolfo Tettoni, direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della guerra, ha inviato al principe Di Scalea, una nobile lettera di ringraziamento per l'opera che svolge raccogliendo e assicurando il miglior impiego delle offerte per doni di sigari e sigarette ai soldati combattenti, ai quali sarà anche, per tal via, dimostrato il grande amore di cui li circonda la nazione.

In detta lettera sono accennate le saggie disposizioni che il Governo ha promesse per compiere le generose intenzioni degli offerenti.

Il Comitato nazionale pei sigari ai soldati combattenti rivolge un nuovo vivissimo appello a tutti gli italiani perchè concorrano, secondo le loro forze, con contribuzioni periodiche, ricordando che tutte le somme devono essere inviate alla sede della « Pro Italia », in Roma, via Colonna, n. 52, p. p., con vaglia intestato al principe don Augusto Torlonia, tesoriere del Comitato.

**Il viaggio del generale Porro.** — Ieri è ritornato a Parigi il generale Porro, dopo tre giorni passati presso i tre quartieri generali del fronte occidentale.

Arrivò la mattina del 10 luglio al quartier generale francese, accoltovi con grande cordialità dal generalissimo Joffre, col quale e con gli altri generali francesi si trattenne durante tutta la giornata.

L'11 corrente, dopo visitato parte del fronte francese, il generale Porro si recò al quartier generale inglese, ove ebbe una lunga conferenza col maresciallo French.

Dopo aver pernottato a Calais la mattina del 12 il generale Porro si recò al quartier generale belga, ove fu accolto con grande cordialità ed ebbe un lungo colloquio col Re Alberto.

Ieri sera il generale Porro ritornò al quartier generale francese, ove ebbe un nuovo lungo colloquio con Joffre, prolungatosi durante la notte.

Durante le tre giornate il generale Porro, accompagnato da ufficiali dei diversi quartieri generali, visitò circa seicento chilometri del fronte ed assistette a parecchi duelli di artiglieria. Più volte i proiettili nemici scoppiarono vicino alla sua automobile.

Il generale Porro fu sempre accompagnato dal colonnello di Breganze, addetto militare all'Ambasciata di Parigi, e dal suo ufficiale d'ordinanza, tenente Sormani.

Ieri il generale Porro ebbe colloqui con l'ambasciatore Tittoni e col ministro della guerra Millerand. Questa sera è partito per l'Italia

**Per la festa nazionale francese.** — Stamane, ricorrendo l'anniversario della gloriosa presa della Bastiglia, l'avvenimento che segnò una nuova via ai popoli, proclamato poi festa nazionale francese, ha avuto luogo all'Ambasciata di Francia (palazzo Farnese), il consueto ricevimento dei principali componenti la colonia francese in Roma.

Gli onori di casa vennero fatti da tutto il personale di Ambasciata con a capo S. E. Barrère, che pronunziò un elevato discorso, applauditissimo, inneggiando alla nazione italiana e alla fratellanza latina.

**Croce Rossa italiana.** — Il Comitato regionale di Roma ha raccolto a tutto il 30 giugno u. s. L. 69.210,40.

**Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa.** — Il 25° elenco della sottoscrizione unica segna L. 1.23.922,47.

**Per l'alimentazione dell'esercito.** — Due piroscafi hanno scaricato, tra la fine di giugno ed i primi di luglio, nel porto di Genova, oltre quarantaseimila quintali di carne congelata, destinata all'alimentazione del R. esercito.

A questo primo lotto importante faranno seguito, quanto prima, altri lotti non meno considerevoli, poichè si vuole che la carne congelata - sulla cui bontà, dopo i larghi esperimenti fatti in passato, più non si discute - dia il contributo piu grande che possibile allo approvvigionamento carneo del R. esercito, anche nell'interesse di un più normale andamento del mercato nazionale delle carni.

**Facilitazioni ai contribuenti.** — È stata accordata all'Amministrazione delle tasse sugli affari la facoltà di concedere dilazioni al pagamento delle tasse di successione, anche nella parte riguardante i valori mobiliari, senza l'applicazione di tripla tassa di tardivo pagamento e sotto determinate garanzie.

Tali dilazioni sono limitate ad un anno, con ripartizione in rate trimestrali e quadrimestrali e con corresponsione dell'interesse scalare 4,50 per cento; interesse applicabile ad ogni altra dilazione che sarà consentita dall'Amministrazione finanziaria a partire dal 1° luglio corrente, e quindi anche a quelle sui valori immobiliari accordate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

**Scuole estive.** — Martedì 20, al R. Liceo Terenzio Mamiani, di Roma, alle ore 10, incominceranno alcuni corsi estivi bisettimanali per i giovani del liceo e del ginnasio superiore. Il prof. Pelaez farà il corso sulla « Letteratura patriottica del secolo XIX », il prof. Cantalupi sui « Problemi economici e politici dell'età moderna ».

I corsi sono liberi e gratuiti. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 corrente dalle ore 9 alle 11.

**Scoperte archeologiche.** — A Caltagirone alcuni operai lavorando nei lavori di sterramento nel nuovo Viale delle Industrie rinvennero un sarcofago, appartenente certamente a nobile famiglia, contenente i resti mortali di persona morta da tre o quattrocento anni prima della venuta di Cristo, due vassoi di rame, dei vasi di terracotta ed un anello.

Il tutto è stato con molta cautela trasportato nei locali della Pinacoteca, a disposizione delle autorità.

**Le estrazioni del lotto.** — L'orario di eseguimento delle estrazioni del lotto nel Regno è stato dal Ministero delle finanze modificato, pei soli mesi da aprile a tutto settembre di ogni anno, nel senso che esso avranno luogo, nei giorni prestabiliti, alle ore 17, mentre pei mesi da ottobre a tutto marzo continueranno ad effettuarsi alle ore 16.

Il nuovo orario per la stagione in corso sarà posto in attuazione col giorno di sabato prossimo 17 andante mese.

Di conseguenza la chiusura del giuoco nei banchi di questa città sarà protratta di un'ora durante il periodo da aprile a settembre.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 13. — I circoli ufficiali credono che il presidente Wilson e Lansing studieranno separatamente la nota tedesca e conferiranno insieme quando avranno terminato l'esame particolare.

Si considera la situazione come grave. Lansing ha cominciato a redigere la risposta alla Germania.

La nuova nota rivelerà le intenzioni degli Stati Uniti nel caso in cui i loro reclami non ricevessero soddisfazione.

La risposta degli Stati Uniti esigerà dalla Germania una dichiarazione netta, per sapere se le relazioni diplomatiche devono continuare fra i due Stati.

SOFIA, 10 (ritardato) — L'*Agenzia telegrafica bulgara* dice: Il processo per l'attentato al Casino municipale, sottoposto al giudizio del tribunale militare a causa dello stato d'assedio in vigore nel paese, è terminato oggi.

Il tribunale ha condannato a morte per impiccagione due degli accusati, un altro, che è minorenne a vent'anni di reclusione, un quarto a dieci anni di prigione ed altri due, che fecero delle confessioni e denunciarono la banda, a sei ed a cinque anni di prigione rispettivamente. Un altro imputato è stato assolto.

I condannati hanno 24 ore per ricorrere in Cassazione.

Inoltre il tribunale ha deciso l'apertura di una istruttoria giudiziaria contro la moglie del principale accusato implicato nel complotto contro il Re, e contro l'ex-ministro Ghenadieff, il quale nel corso del processo ha riconosciuto di aver dato allo stesso accusato, a parecchie riprese, somme più o meno considerevoli il cui impiego non è sufficientemente chiaro per il tribunale.

La lettura della sentenza ha fatto una impressione profonda.

NEW-YORK, 13. — La polizia ha accertato che durante la notte successiva all'attentato contro Pierpont Morgan sei uomini hanno tentato di fermare l'automobile di Morgan in cui si trovava l'ambasciatore inglese Sir Cecil Spring Rice il quala si recava a visitare alcuni amici a Greenville (Long Island). Lo chauffeur è riuscito ad evitare l'aggressione grazie alla velocità dell'automobile.

LONDRA, 13. — Si ha da New-York: È cominciata l'inchiesta per far la luce intorno al complotto che aveva per iscopo di mettere bombe nelle navi.

A questo proposito il *Daily Telegraph* ha da New-York che sono stati operati parecchi arresti di secondaria importanza, ma che ben presto si procederà all'arresto di parecchi notissimi tedesco-americani.

GINEVRA, 13. — Si ha da Vienna. Il ministro degli esteri ha pubblicato un *Libro rosso* contenente i documenti diplomatici concernenti le relazioni fra l'Austria-Ungheria e l'Italia dal 20 luglio 1914 al 23 maggio 1915.

ROMA, 13. — L'Ambasciata britannica comunica:

Il ministro delle munizioni francese, Albert Thomas, andò a Londra alcuni giorni fa per una conferenza con Lloyd George. In un intervista data ad un membro dalla stampa egli disse che lo scopo della sua visita non era di discutere le linee generali, sulle quali egli si trovava in perfetto accordo col signor Lloyd George, ma di combinare alcuni particolari a viva voce.

In risposta ad una domanda da parte del giornalista se non ci fosse un certo attrito in Francia circa gli sforzi fatti dalla Gran Bretagna egli rispose che non c'era neppure l'ombra della verità nella diceria. La più perfetta armonia regna tra i Governi dei due paesi che si trovano assolutamente d'accordo nel proseguire la lotta, sia essa lunga o corta. I nostri due Governi, egli aggiunse, sono prontissimi a raddoppiare, a triplicare, a quadruplicare, ed anche a decuplicare il nostro munizionamento se ciò è necessario.

Il ministro della guerra inglese comunica che le notizie circa l'uso dei gas asfissianti da parte degli eserciti alleati ai Dardanelli è assolutamente falsa.